

N. 05746/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2014, proposto dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, rappresentati e difesi da sé stessi e domiciliato presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 23696 del 20 dicembre 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe indicata, notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2013, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al pagamento della somma di euro 1.174,75 in favore dei ricorrenti, in qualità di difensori antistatari del signor Ettore Contardi, nel giudizio dallo stesso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, in ragione della violazione del termine di ragionevole durata del processo.

2. A fronte dell'inadempimento dell'Amministrazione, il ricorrente chiede a questo Tribunale: A) di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze di eseguire il pagamento della predetta somma, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza da eseguire fino al soddisfo; B) di disporre, fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, la nomina di un Commissario *ad acta*; C) di condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

3. La Difesa Erariale si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 19 marzo 2014.

## DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Innanzitutto risulta fondata la prima domanda proposta dal ricorrente, perché: a) sebbene la sentenza in epigrafe indicata risulti notificata sin dal giorno 11 settembre 2013, perdura l'inadempimento dell'Amministrazione intimata; b) la Difesa erariale, pur essendosi costituita in giudizio, nulla ha eccepito in ordine alla pretesa di parte ricorrente.

2. Inoltre, alla luce del più recente orientamento di questa Sezione sui rimedi offerti dall'ordinamento a fronte dell'inottemperanza del MEF a pronunce del giudice ordinario in materia di Legge Pinto (*ex multis*, sentenza 12 dicembre 2013, n. 10777), il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d'ora un Commissario *ad acta* - nella persona del Dirigente responsabile dell'Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze - affinché provveda, in sostituzione dell'amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del carattere seriale della presente controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 414/2014, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione intimata di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti in forza della sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe indicata, nonché degli interessi fino all'effettivo soddisfo.*

*Nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione intimata oltre il predetto termine di 30 giorni, un Commissario ad acta, nella persona del dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicato in motivazione, affinché provveda, in sostituzione dell'Amministrazione, entro il termine di 60 giorni a dare corso al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.*

*Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

## **Sezioni del sito (piè di pagina)**

- [Torna su](#)